Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Sabato, 14 novembre 1925** | **Numero 265**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2184.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1925, n. **1907**.

Trattamento economico del personale navigante delle linee postali e dei ferry-boats dello Stretto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1729;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1302;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1925 al personale navigante di bassa forza, di ruolo ed avventizio, addetto alle linee postali di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, ed ai ferry-boats in servizio sullo Stretto di Messina, viene corrisposto un aumento nella misura del 12 per cento sulla paga base a titolo di indennità

di caro-vita analogamente a quanto è stato praticato dalle Società sovvenzionate a favore del personale navigante di bassa forza.

Per il personale di bassa forza dei ferry-boats resta soppressa dalla data predetta la corresponsione della indennità pari al 7.50 per cento dello stipendio aumentato di L. 100 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 62. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2185.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1919.

Distacco della frazione Cassero dal comune di Ancona e sua aggregazione a quello di Camerata Picena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Vedute le domande in data 19 gennaio 1922 e 7 febbraio 1924, con cui la maggioranza degli elettori residenti nella frazione Cassero chiese il distacco della frazione stessa dal comune di Ancona e l'aggregazione di essa al comune di Camerata Picena;

Vedute le deliberazioni 26 dicembre 1921 e 3 febbraio 1924, con cui il Consiglio comunale di Camerata Picena diede parere favorevole all'accoglimento di dette domande;

Veduta la deliberazione 29 luglio 1922 del Consiglio comunale di Ancona;

Veduta la deliberazione 13 agosto 1923 del Consiglio provinciale di Ancona favorevole al distacco della frazione Cassero da quel capoluogo ed alla aggregazione di essa al comune di Camerata Picena;

Veduto il progeto di delimitazione territoriale e di sistemazione patrimoniale concordato, addì 19 dicembre 1924, fra i rappresentanti dei comuni di Ancona e di Camerata Picena, nonchè di quelli della frazione Cassero;

Veduti i relativi certificati di pubblicazione;

Veduti i pareri favorevoli all'approvazione del progetto anzidetto espressi dalla Deputazione provinciale di Ancona con deliberazione di urgenza in data 13 febbraio 1925 e dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 6 marzo successivo;

Vedute le deliberazioni 11 giugno 1925 del Consiglio comunale di Camerata Picena e 6 luglio 1925 del Consiglio comunale di Ancona, con cui fu ratificato l'accordo intervenuto fra i rappresentanti dei due Comuni e della frazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in adunanza 9 settembre 1925, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Cassero è staccata dal comune di Ancona e aggregata a quello di Camerata Picena.

Art. 2.

Il territorio della frazione è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Ancona, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

E' approvato l'accordo concluso fra le rappresentanze dei comuni di Camerata Picena e di Ancona nonchè della frazione Cassero per la sistemazione dei rapporti patrimoniali in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2186.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1918.

Approvazione del regolamento speciale per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Le disposizioni del Regio decreto 25 gennaio 1914, n. 114, sono abrogate.

Art. 3.

Questo decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 73. — GRANATA.

Regolamento speciale per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale della pubblica istruzione.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale sono distinti in due categorie: amministrativa (gruppo *A*) e d'ordine (gruppo *C*).

Gli impiegati dell'Amministrazione scolastica regionale sono distinti in tre categorie: amministrativa (gruppo *A*), di ragioneria (gruppo *B*) e d'ordine (gruppo *C*).

Appartengono alla prima categoria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica regionale gli impiegati, ai quali compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi e giuridici; alla seconda categoria dell'Amministrazione scolastica regionale gli impiegati, ai quali compete la trattazione degli affari contabili; alla terza categoria delle due Amministrazioni suddette gli impiegati, ai quali sono affidate la direzione degli archivi, la registrazione, la spedizione e la copiatura degli atti, la tenuta delle matricole e la trattazione di affari in collaborazione con i funzionari delle categorie superiori, nei limiti determinati dai capi di ufficio.

CAPITOLO II.

Esami di ammissione.

Art. 2.

I posti vacanti nel primo grado delle singole categorie sono conferiti mediante pubblico concorso per esame.

Son fatti salvi in ogni caso i diritti concessi dalle vigenti leggi ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e degli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi ed ai mutilati di guerra.

Inoltre il Ministro ha la facoltà di stabilire volta a volta il numero dei posti, in misura non eccedente il terzo di quelli messi a concorso, da riservare agli impiegati e agenti di altri ruoli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, anche appartenenti a gruppo diverso, che siano forniti del prescritto titolo di studio.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove. E' in facoltà del Ministro di rinviare, mediante decreto, la data d'inizio delle prove prefissa nel bando di concorso.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi non potranno conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo di almeno sei mesi, con la qualifica di volontario, ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Al personale di nuova nomina, per effetto di concorso, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad un concorso deve essere redatta in carta bollata da L. 3 e corredata dei seguenti documenti legalizzati e vidimati nei modi prescritti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del decreto che bandisce il concorso, abbia compiuto l'età di 18 anni e non abbia superato l'età di 30 anni. Coloro, i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, saranno ammessi ai concorsi sino al 35° anno di età, e gli invalidi di guerra sino al 39° anno. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono partecipare ai concorsi senza limitazione di età;

2° titolo di studio, che per la carriera amministrativa è la laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia conseguita in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore del Regno o la laurea in scienze politiche e amministrative, rilasciata dalla scuola di scienze politiche istituita presso la R. Università di Roma; per la carriera di ragioneria è il diploma di licenza dall'istituto tecnico, sezione ragioneria, o il diploma corrispondente rilasciato ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un'istituto medio commerciale; per la carriera d'ordine è il diploma di licenza da un istituto medio d'istruzione di primo grado o alcuno dei corrispondenti titoli, rilasciati ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° documento, dal quale risulti che il candidato ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

8° fotografia del candidato con la propria firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

9° ricevuta del versamento ad un ufficio del registro della somma stabilita per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana, di cui al numero 3, gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti, di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso

un'Amministrazione dello Stato, e dalla presentazione del documento, di cui al numero 7, le donne e coloro che appartengono ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

I documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esattezza la propria dimora e l'indirizzo.

L'Amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta civile, morale e politica dei candidati e di giudicare insindacabilmente della regolarità di essa, e di sottoporre i candidati stessi alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'Amministrazione riconosce il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti e giudica, in via definitiva, sull'ammissibilità dei candidati al concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono costituite:

a) per la nomina a posti della carriera amministrativa, di un consigliere di Stato, che la presiede, di due professori stabili di Università o di Istituto superiore, di un consigliere della Corte dei conti, e di un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

b) per la nomina a posti della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica regionale, di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, del direttore capo della ragioneria centrale del Ministero stesso o di un funzionario della carriera di concetto della ragioneria medesima, di grado non inferiore al 6°, di un funzionario della carriera di concetto della ragioneria centrale di altro Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di un professore dei Regi istituti medi d'istruzione;

c) per la nomina a posti della carriera d'ordine, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, di un funzionario degli Archivi di Stato, di grado non inferiore al 7°, e di un professore dei Regi istituti medi d'istruzione.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

L'esame di concorso per la carriera amministrativa consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ed una su un tema di coltura storica e letteraria.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo ed il diritto costituzionale;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

L'esame di concorso per la carriera di ragioneria consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) ragioneria e contabilità di Stato;

c) tema storico e letterario, che riguardi preferibilmente argomenti contemporanei.

Saranno materie della prova orale:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) ragioneria e contabilità di Stato;

c) legislazione scolastica.

Art. 8.

L'esame di concorso per la categoria d'ordine consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

c) saggio di dattilografia.

Saranno materie della prova orale:

a) elementi di storia d'Italia degli ultimi due secoli;

b) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

c) nozioni dell'ordinamento amministrativo dello Stato;

d) lingua francese (lettura e versione).

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

La Commissione giudicatrice, in ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte, si adunerà per la scelta del tema, prima dell'ora indicata per la prova.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

CAPITOLO III.

Esami di promozione.

Art. 10.

Le promozioni ai gradi di primo segretario dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica regionale, e di primo ragioniere dell'Amministrazione scolastica regionale sono conferite rispettivamente ai segretari ed ai ragionieri del rispettivo ruolo, secondo le norme stabilite dagli articoli 21 e 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 11.

Per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere, di cui al precedente articolo, si applicano le norme degli articoli 5, lettere *a*) e *b*), e 9 del presente regolamento.

Art. 12.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di primo segretario consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le quattro prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto costituzionale e amministrativo, una su un tema di scienza delle finanze ed

una, avente carattere pratico, su materia riguardante i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La prova orale si svolgerà sul programma delle prove scritte, sulla contabilità di Stato e sulla legislazione comparata scolastica e delle antichità e belle arti.

Art. 13.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di primo segretario consta di tre prove scritte.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo ed una, avente carattere pratico, su materia riguardante i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La prova orale avrà per oggetto il programma delle prove scritte, la contabilità di Stato e la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

Art. 14.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di primo ragioniere dell'Amministrazione scolastica regionale consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Saranno materie delle quattro prove scritte:

a) elementi di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

b) scienza delle finanze;

c) contabilità di Stato; ragioneria applicata all'azienda dello Stato;

d) prova pratica su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La prova orale avrà per oggetto il programma delle prove scritte.

Art. 15.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere dell'Amministrazione scolastica regionale consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) scienza delle finanze;

b) contabilità di Stato; ragioneria applicata all'azienda dello Stato.

c) prova pratica su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La prova orale avrà per oggetto il programma delle prove scritte.

Art. 16.

Le promozioni al grado di archivista nell'Amministrazione centrale e nell'Amministrazione scolastica regionale sono conferite agli impiegati del rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

La commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione al grado di archivista è composta di tre funzionari della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno avente grado non inferiore al 6°, che la presiede.

Un impiegato del Ministero stesso, avente grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per gli esami in parola si applicano le norme dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18.

L'esame di concorso per la promozione al grado di archivista consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Saranno materia delle due prove scritte:

a) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

b) prova pratica riflettente i servizi d'ordine dell'amministrazione della pubblica istruzione.

La prova orale avrà per oggetto il programma delle prove scritte.

CAPITOLO IV.

Note di qualifica.

Art. 19.

Ogni anno, nel mese di gennaio, devono compilarsi le note di qualifica per ciascun impiegato, secondo i modelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione e nei modi prescritti al capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, sino a quelli del grado 7°, le note di qualifica sono compilate e firmate dal capo divisione e rivedute e firmate dal direttore generale, da cui essi dipendono. Per i capi divisione e gli ispettori generali e superiori le note di qualifica sono compilate e firmate dal direttore generale, che li ha alla propria dipendenza. Per il direttore capo della divisione I le note di qualifica sono compilate e firmate dal Sottosegretario di Stato.

Per il personale degli uffici scolastici regionali le note di qualifica sono compilate e firmate dai Regi provveditori agli studi. Per questi ultimi, le note di qualifica sono compilate collegialmente e firmate dai direttori generali dell'istruzione elementare e dell'istruzione media e dal direttore capo della divisione I.

CAPITOLO V.

Sanzioni disciplinari.

Art. 20.

La facoltà d'infliggere la censura e la riduzione dello stipendio è data, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, ai direttori generali ed al direttore capo della divisione I, per gli impiegati degli uffici scolastici regionali ai provveditori agli studi.

CAPITOLO VI.

Congedi.

Art. 21.

Gli impiegati, ove non ostino esigenze di servizio, possono ottenere congedi, che in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

La facoltà di accordare tali congedi compete, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, ai direttori generali ed al direttore capo della divisione prima; per gli impiegati degli uffici scolastici regionali, ai provveditori agli studi. A questi ultimi il congedo viene accordato dal Ministro.

Di ogni singola concessione di congedo fatta dai direttori generali e dai provveditori agli studi deve subito essere data notizia alla divisione I.

Il congedo può essere interrotto o revocato quando le esigenze dei servizi lo richiedano.

L'impiegato che ottenga un congedo deve dichiarare il suo recapito al capo dell'ufficio, cui è addetto, avvertendolo altresì degli eventuali cambiamenti di dimora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

Numero di pubblicazione 2187.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1925, n. 1908.
Istituzione del Dopolavoro ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 430, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera nazionale del dopolavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato un Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte degli agenti ferroviari, delle ore libere dal servizio, con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali di tali agenti;

b) di provvedere all'incremento di tali istituzioni quando già esistano;

c) di illustrare mediante pubblicazioni e altri mezzi di propaganda le varie forme del Dopolavoro ferroviario e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe ferroviaria.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale e aggregato ai soli effetti amministrativi al Servizio personale e affari generali.

Esso è diretto da un funzionario di grado non inferiore al secondo, coadiuvato da funzionari ed impiegati delle qualifiche e nella qualità rispondenti alle effettive esigenze dell'Ufficio.

Art. 3.

E' istituita una Commissione del Dopolavoro ferroviario, alla quale sono deferite le funzioni appresso indicate:

1° determinare le forme più opportune e convenienti colle quali gli scopi di cui all'art. 1, in relazione colla specialità del servizio ferroviario e colle attitudini del personale ad esso addetto, possono essere attuati presso il personale stesso;

2° tracciare conformi direttive all'opera dell'Ufficio centrale;

3° verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;

4° autorizzare di volta in volta l'erogazione dei fondi occorrenti, quando essi eccedano l'importo di L. 10,000;

5° esaminare ed approvare, prima della loro presentazione al direttore generale, le relazioni ed i rapporti di cui al seguente art. 6.

Fanno parte di tale Commissione:

a) il capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per le comunicazioni;

b) un vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

c) il consigliere delegato dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

d) un rappresentante del personale designato dal Ministro per le comunicazioni;

e) il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario;

f) il capo dell'Ufficio centrale sanitario od un suo sostituto designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

g) un funzionario superiore del Servizio ragioneria designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente, e si aduna quando occorre, e, comunque, non meno di una volta al mese.

Art. 4.

L'azione alla periferia dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene esplicata a mezzo dei capi compartimento.

Ove in determinate zone le organizzazioni del Dopolavoro ferroviario assumano particolare sviluppo ed importanza, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di affidare tale azione periferica, sotto la sorveglianza dei capi compartimento, ad appositi commissari di zona e commissari di riparto, aventi i primi giurisdizione su compartimenti o gruppi di compartimenti, i secondi su singole zone, inferiori alla circoscrizione del compartimento.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario in corso ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario saranno stanziati per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato, i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione:

a) una somma fissa di L. 800,000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero degli agenti appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di L. 10 per ogni agente inscritto ad una o più delle dette istituzioni.

Per l'esercizio in corso tali somme saranno corrisposte integralmente.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui.

Art. 6.

Il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione.

Il capo dell'Ufficio centrale, al termine di ogni semestre, presenterà al direttore generale, previa approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto delle erogazione dei fondi da lui amministrati, e al termine di ogni trimestre un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Art. 7.

Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale ferroviario debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere a mezzo dei capi compartimento, il riconoscimento all'Ufficio centrale del Dopolavoro ferro-

viario, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteresserà del loro andamento.

Analoga prescrizione viene fatta alle istituzioni che, indipendentemente dall'azione dell'Ufficio, avessero a costituirsi successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione.

Il riconoscimento dell'Ufficio centrale è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta.

Art. 8.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nelle forme giudicate opportune, e mensilmente colla pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.

Art. 9.

Saranno presi gli accordi opportuni coll'Opera nazionale del Dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario.

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni impartirà le disposizioni occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2188.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1920.

Caro-viveri supplementare ai militari indigeni del R. C. T. C. dell'Eritrea e agli indigeni assimilati dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto in data 28 marzo 1915, n. 648, che approva le tabelle organiche del R. C. T. C. dell'Eritrea;

Considerando che in dipendenza dell'aumentato costo dei generi di prima necessità in Eritrea i militari indigeni e gli assimilati vengono a trovarsi in difficili condizioni economiche, le quali influiscono in modo deleterio sul reclutamento di essi;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1925 e fino a che non verrà diversamente disposto, è concesso un caro-viveri supplementare di L. 0.40 al giorno ai militari indigeni del R. C. T. C. in servizio in Eritrea ed agli indigeni assimilati dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1925-26 e nel bilancio della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 75. — GRANATA.

REGI DECRETI 9 e 29 luglio 1925.

Nomine nel Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e le successive modificazioni n. 1244 e n. 1321 del 19 luglio 1924, e n. 1049 dell'11 giugno 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. gr. uff. avv. Carlo Dezza, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *c*) del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. decreto-legge n. 1049 dell'11 giugno 1925, a datare dal 18 luglio 1925.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e le successive modificazioni n. 1244 e n. 1321 del 19 luglio 1924, e n. 1049 dell'11 giugno 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. prof. Federico Flora è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *d*) del citato R. decreto-legge n. 868 del 22 maggio 1924, a datare dal 1° agosto 1925.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Paolo Belsito, di Galatro e di Spilinga.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Paolo Belsito;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Paolo Belsito è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 6 novembre 1925.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Galatro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Galatro è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 6 novembre 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 10 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Spilinga;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora sistemare definitivamente quell'azienda comunale, nè d'altra parte le condizioni dell'ambiente e dello spirito pubblico sono tali da consentire ora la convocazione dei comizi per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spilinga è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 22 ottobre 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Viareggio in provincia di Lucca, con decreto del 10 novembre 1925, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 237

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 novembre 1925

	Medie		Media
Parigi	100 96	Belgio	112 43
Londra	119 871	Olanda	10 —
Svizzera	474 96	Pesos oro (argentino)	23 70
Spagna	353 67	Pesos carta (argent.)	10 12
Berlino	5 85	New-York	24 742
Vienna (Shilling)	3 495	Russia	128 20
Praga	73 65	Belgrado	43 75
Dollaro canadese	24 712	Budapest	0 035
Romania	11 12	Oro	477 40

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 80
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	93 775
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	191730	245 —	Levis *Elvira di Riccardo*, nubile, domic. a Parma.	Levis *Giuseppina detta Elvira* di Riccardo, nubile, domic. a Parma.
3.50 %	722896	245 —	Annicelli Maria di Enrico, *nubile*, domic. in Napoli; con usufrutto a Cucchiarelli Marianna fu Domenico.	Annicelli Maria di Enrico, *minore sotto la tutela legale del padre*, domic. in Napoli; con usufrutto come contro.
Cons. 5 % »	259982 280306	250 — 100 —	Fiorini Ezio fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Gandola *Annita* fu Domenico, ved. Fiorini, domic. a Verona; con usufrutto vitalizio a Gandola *Annita* fu Domenico, vedova di Fiorini Achille, domic. a Verona.	Fiorini Ezio fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Gandola *Giovanna* fu Domenico, vedova Fiorini, domic. a Verona; con usufrutto vitalizio a Gandola *Giovanna* fu Domenico, vedova di Fiorini Achille, domic. a Verona.
» »	259983 280307	250 — 100 —	Fiorini Bruno fu Achille, minore, ecc., come me la precedente, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Fiorini Bruno fu Achille, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	189079	17.50	Taggiasco *Devota* fu Francesco, vedova di Semeria Bartolomeo, domic. in Coldirodi (Porto Maurizio).	Taggiasco *Luigina-Devotina* fu Francesco, vedova, ecc., come contro.
»	719134	350 —	Taggiasco *Devotina* fu Francesco, vedova, ecc., come la precedente.	Taggiasco *Luigina-Devotina* fu Francesco, vedova, ecc., come contro.
Cons. 5 %	267347	290 —	Borio *Polissena* fu Giuseppe, moglie di Gallina *Giuseppe*, domic. a Costigliole d'Asti (Alessandria), vincolata.	Borio *Maria-Teresa-Polissena detta Polissena* fu Giuseppe, moglie di Gallina *Carlo-Giuseppe detto Giuseppe*, domic. come contro, vincolata.
Buono tesoro quinquennale 7ª emissione	612	Cap.le 4000 —	Abbaticchio *Antonietta* fu Pietro, moglie di Giuseppe Lanzisera fu Francesco, vincolata.	Abbaticchio *Maria-Antonia* fu Pietro, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Buono Tesoro	1054	Id. 3200 —	Gilardi Mario di *Francesco*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Gilardi Mario di *Maurizio*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	133802 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Giovanni di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . Per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejrone Carlo fu Giovanni, e Viormello Ferreri Natalina fu Giovanni.	L.	2,500 —
»	133803 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Mario di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente.	»	2,500 —
»	23859 Polizza combattenti	Radrizzani Samuele di Ambrogio, dom. a Milano	»	20 —
»	263134	Chiappe Maria fu Benedetto, moglie di Chiappe Michele, dom. a Lavagna (Genova), vincolata	»	125 —
»	365815	Filo della Torre Elena fu Nicola, moglie di De Rosa Andrea di Francesco, dom a Napoli, vincolata	»	2,500 —
3.50 %	6334	Chiesa di S. Giovanni Battista a Prugneto, diocesi di Perugia	»	17,50
»	29533	Intestata come la precedente	»	14 —
»	754001	Beneficio parrocchiale di S. Giov. Battista in Prugneto nel comune di Perugia	»	14 —
3 %	22953	Chiesa di S. Giovanni Battista di Prugneto, frazione di Perugia	»	3 —
»	28873	Intestata come la precedente	»	3 —
P. N. 5 %	20364	Coli Cesare di Giuseppe, dom. in S. Giovanni di Prugneto (Perugia), vincolata	»	40 —
Consolidato 5 %	259560	Parrocchia di S. Leonardo in Panza di Forio d'Ischia (Napoli)	»	70 —
»	51627	Lucci Giocondo fu Giuseppe, dom. a Scheggia (Perugia) . .	»	20 —
»	26657	Intestata come la precedente	»	80 —
3.50 %	49352	Castaldo Vincenzo fu Nicola, dom. a Napoli	»	91 —
Consolidato 5 %	139420	Arfi Federico, dom. a Mineo (Catania)	»	300 —
»	65725	Arfi Federico, dom. a Catania	»	210 —
3.50 %	677428	Iazzetta Agnese fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Sepe Maria-Carmina, ved. Iazzetta Raffaele, dom. in Afragola (Napoli)	»	14 —
Consolidato 5 %	27476 Polizza combattenti	Agostini Giuseppe di Ferdinando, dom. a Colestano (Parma) .	»	20 —
3.50 %	136877 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Comanducci Lucia di Luigi sua vita naturale durante . . . . Per la proprietà. Webbe Archbald Josiah fu Josiah Webbe Archbald, dom. a Firenze.	»	595 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	621757 Certificato di nuda propr. e di usufrutto	Per la proprietà: Cozzi Giuseppe fu Michele, dom. in Napoli L. Per l'usufrutto: Gnecchi Teresa fu Angelo, ved. di Cozzi Michele.	87.50
»	621818 Certificato di nuda propr. e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	56 —
»	748982	Vismara Giulia di Valeriano, moglie di Gatti Angelo, dom. a Milano . . . . »	87.50
Cons. 5 %	339481	Viglienzoni Maria Pia di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia . . . . »	755 —
»	61867	Chella Teresa fu Luigi, minore sotto la tutela di Guerrieri Antonio fu Luigi, dom, a Spezia (Genova) . . . . . »	110 —
3.50 %	711575	Maffi Abele fu Pietro, dom. in Roma, vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	65742	Di Marco Pratofiorito Rosaria fu Rosario, moglie di Fiscaro Giuseppe, dom. a Troino (Catania), vincolata . . . . »	580 —
»	99133	Vaccaneo Carolina fu Carlo, moglie di Agnelli Giovanni fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria), vincolata . . . . »	55 —
»	99134	Agnelli Giovanni fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria), vincolata . . . . »	20 —
Certificato provvisorio di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Vicenza, il 25 ottobre 1923.	1431	Palmato Domenico fu Bortolo . . . . . capitale »	1,100 —
Certificato provvisorio pe ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Treviso il 2 agosto 1923	1300	Dalto Urbano fu Andrea e di Vettori Lucilla . . capitale »	3,600 —
3.50 %	336695 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Scribanti Angelo, Virginia moglie di Bonola Giuseppe, Marcello e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due e sotto la patria potestà della madre Bo Claudia fu Giovanni Francesco, ved. Scribanti, quali eredi indivisi di Scribanti Paolo, dom. a Gattinara (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Bo Claudia fu Giovanni Francesco, ved. Scribanti.	182 —
»	9816	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in Campobernardo Salgareda (Treviso) . . . . »	31.50
»	598631	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Campobernardo Salgareda (Treviso) . . . . »	80.50
3.50 % (1902)	30078	Confraternita del SS. Sacramento di Palena (Chieti), vincolata »	66.50
»	31648	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	66.50
3.50 % (1906)	53269	Congregazione SS. Sacramento di Palena in provincia di Abruzzo Citra, rappresentata dal procuratore protempore per affranco di annua prestazione di L. 3.40 dovutale dal signor Pietropaolo Tocco, infissa su di un terreno seminatorio sito in Palena nella contrada Salmontoro e altrimenti detta Salmaniero o Ortola, giusta lo istrumento di affranco del 22 settembre 1867 per notar Villa di Palena . . . . »	3.50
Cons. 5 %	305369	Beneficio Parrocchiale di S. Maria della Neve in Campodonico (Ancona) . . . . »	500 —
3.50 %	205781	Castellano Gaetano di Francesco, domiciliato in Napoli, vincolata . . . . »	87.50
»	412894	Banca italiana di cauzioni sedente in Roma, vincolata . . . . »	154 —

Roma, 30 giugno 1925.

Il Direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per due posti d'alunno d'ordine del corpo Reale delle miniere.

E' aperto un concorso a due posti di alunno d'ordine (grado 13°) gruppo *C*, nel personale del corpo Reale delle miniere.

1. Gli aspiranti devono far pervenire entro il 31 dicembre 1925 al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale delle miniere, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età, questo limite è portato al 30° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui nell'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, con le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

g) diploma di licenza conseguita in un ginnasio, o in una scuola tecnica o in altra scuola secondaria di 1° grado, Regia o pareggiata;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti, che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno farglisi pervenire le necessarie comunicazioni, nonchè se intenda sottoporsi ad un esperimento di disegno e di dattilografia.

2. Il concorso è per esami che avranno luogo in Roma (Palazzo del Ministero dell'economia nazionale) nel mese e nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Gli esami sono scritti e orali, durano 3 giorni, e consistono nella trattazione di due temi scritti, per ciascuno dei due primi giorni, ed in un esperimento orale nel terzo.

Per i temi scritti i candidati hanno otto ore disponibili: l'esperimento orale dura mezz'ora complessivamente per ciascun candidato.

3. Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni di ordinamento amministrativo.

Sono argomenti dell'esame orale oltre le materie di cui alle lettere *c*) e *d*), anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia, dalla costituzione del primo Regno Italico 1805, fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

g) principi fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

4. Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, compresa nelle prime la votazione conseguita nelle prove facoltative, che sono il disegno e la dattilografia.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva; a parità di voti, ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi, mutilati combattenti, orfani di guerra, ecc.

5. I vincitori del concorso saranno assunti in prova, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale della carriera d'ordine (gruppo *C*) del personale del corpo Reale delle miniere, dopo che saranno state attuate le disposizioni in cui agli articoli 14 e seguenti, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 350, oltre l'aumento del 10 per cento sull'assegno stesso, di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Roma, addì 31 ottobre 1925.

PROGRAMMA DI ESAME.

Lingua italiana. — Componimento.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenza e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola del tre semplice e composta. Interessi semplici. Regola di sconto.

Nozioni di ordinamento amministrativo e sull'ordinamento dei poteri dello Stato. — Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re. I Ministri, l'ordine giudiziario, le Amministrazioni governative, centrali e provinciali, i corpi elettivi locali. Governo centrale. Consiglio dei Ministri. Ministeri; loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti. Consiglio di Stato. Azione governativa locale. Prefettura. Intendenza di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato

Storia. — Costituzione del Regno Italico e gli altri Stati Italiani nel 1805. Caduta di Napoleone. Le restaurazioni e i mutamenti in Italia dopo il trattato di Vienna. I moti per la libertà e l'indipendenza. Riforme e rivoluzione nel 1848, 1ª guerra d'indipendenza. Novara. La difesa di Roma e di Venezia. Le restaurazioni. Il Piemonte. Le guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia. Regno d'Italia. Principali avvenimenti contemporanei.

Geografia. — Europa. Generalità, coste, mari e golfi. Idrografia. Orografia. Stati principali d'Europa; notizie intorno ad essi. Italia in particolare.

Calligrafia. — Saggio di corsivo, con intestazione in inglese.

Prove facoltative.

Disegno. — Copia dal vero di elementi di mobile o di macchina. La copia comprende uno schizzo rapido e sommario. I disegni quotati o in scala necessari a dare dell'oggetto copiato le forme e le dimensioni principali con esattezza geometrica.

Dattilografia. — Saggio di scrittura a macchina (Remington o Underwood).

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.